

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE DIRITTI  
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L.vo 196/03



-8096/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Divorzio.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 18079/2011

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 8096

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. /

- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente - Ud. 22/01/2015
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18079-2011 proposto da:

LAA (C.F. X ),  
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI  
 RIENZO 252, presso l'avvocato MARIKA MICIELI,  
 rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPA  
 MICIELI, giusta procura speciale per Notaio dott.

in caso di diffusione del  
 presente provvedimento  
 omettere le generalità e  
 gli altri dati identificativi,  
 a norma dell'art. 52  
 dlgs. 196/03 in quanto  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

2015  
112

MZ di RAGUSA - Rep.n. 109128 del  
 29.1.2014;



- ricorrente -

contro

LF , elettivamente domiciliata in  
ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso l'avvocato  
SALVATORE PIERMARTINI, rappresentata e difesa dagli  
avvocati ERNESTO BRANCATI, SEBASTIANO SALLEMI,  
giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 52/2011 della CORTE  
D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20/01/2011;  
udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 22/01/2015 dal Consigliere  
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;  
udito, per il ricorrente, l'Avvocato MICIELI  
GIUSEPPA che si riporta;  
udito, per la controricorrente, l'Avvocato  
PIERMARTINI SALVATORE, con delega, che si riporta;  
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per  
l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 24/05/2006, il Tribunale di Ragusa, pronunciando su domanda congiunta, dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra LAA e LF e, recependo l'accordo tra le parti, affidava il figlio minore A alla madre, con facoltà del padre di averlo con sé nelle forme piu' ampie; poneva a carico del L la corresponsione alla moglie di un assegno mensile di euro 1.500,00, per essa e per i figli, assegnava alla L la casa coniugale, limitatamente al primo piano, alla mansarda e ad uno dei garage, nonché gli arredi; il L cedeva altresì alla moglie la metà indivisa della casa di Ognina di Siracusa e dell'usufrutto della <sup>propria</sup> ~~sua~~ abitazione.

Con atto di appello, depositato in data 4/6/2007, la L impugnava la predetta sentenza, sostenendo che il marito l'aveva ingannata sulla sua effettiva situazione economica, in quanto affermava di essere stato costretto a vendere una società da lui controllata e di essere divenuto lavoratore dipendente. Sosteneva l'appellante di aver appreso che la vendita della società era stata effettuata per un prezzo irrisoria a persona che l'aveva poi rivenduta all'attuale compagna del Luminario e da questa a lui stesso; l'appellato risultava titolare di un vasto

patrimonio e di varie attività imprenditoriali da cui ricavava cospicui introiti, con un elevato tenore di vita.

Costituitosi il contraddittorio, il Luminario eccepiva l'inammissibilità, l'improcedibilità e comunque l'infondatezza dell'appello.

La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 20.01.2011, accoglieva l'appello della La Rosa e pronunciava la "revocazione" della sentenza impugnata, disponendo, con separata ordinanza, per il prosieguo della causa, al fine della pronuncia sull'ammontare dell'assegno per il mantenimento del figlio e di quello per il coniuge.

Ricorre per cassazione il L .

Resiste con controricorso la L .

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 324, 325, 326 e 327 c.p.c., affermando che la sentenza su conclusioni conformi ( e, in particolare, quella di divorzio congiunto) non è soggetta "ai normali mezzi di impugnazioni".

Con il secondo, violazione degli artt. 325,326 c.p.c., relativamente ai termini per impugnare, essendo decorso

"termine breve" , per "conoscenza" della sentenza da parte della L .

Con il terzo, violazione degli artt. 325, 326, 395 n. 1 e 396, secondo comma, c.p.c, relativamente al termine per impugnare , trascorso, anche se si fosse trattato di procedimento di revocazione per dolo della parte.

Con il quarto , violazione dell' art. 329 cpc, per intervenuta acquiescenza, da parte del coniuge che aveva richiesto la modifica delle condizioni di divorzio.

Con il quinto, violazione degli artt. 395 n. 1 e 398 c.p.c. , per carenza assoluta dei presupposti dell'impugnazione per revocazione.

Con il sesto, violazione del art. 395 n. 1 c.p.c., escludendosi la sussistenza del dolo, con riferimento specifico alle difficoltà economiche del ricorrente e alla conseguente vendita della società. Con il settimo, contraddittoria motivazione in ordine a tali profili.

E' bensì vero che, in linea generale, non è ammessa impugnazione se una parte, od entrambe a seguito di accordo, non risultino soccombenti. D'altra parte, l' art. 5, comma 5, l. divorzio, prevede, apparentemente senza eccezioni, la possibilità di impugnazione, da parte di ciascun coniuge. Per il divorzio congiunto, tale previsione

tuttavia (come ha avuto modo di precisare recentemente questa Corte: Cass. N. 18066 del 2014) riguarda situazioni particolari: il primo giudice non ha recepito o ha recepito solo parzialmente l'accordo tra le parti, magari precisando che erano in questione diritti indisponibili o l'accordo stesso appariva in contrasto con l'interesse del minore, ovvero non era "congrua" la corresponsione una tantum di somma, escludente, per il futuro, l'assegno divorzile. In tali casi, ovviamente, ciascuno dei coniugi od entrambi potrebbero impugnare la sentenza. Il Pubblico Ministero, ai sensi del art. 5, comma 5, predetto, può impugnare, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli. Va interpretata in senso lato tale previsione, con riferimento al patrimonio del minore, al suo mantenimento, ai trasferimenti (immobiliari o mobiliari) che lo riguardano, ecc.

Nella separazione consensuale, così come nel divorzio congiunto, si stipula un accordo, di natura sicuramente negoziale (tra le altre, Cass.n. 17607 del 2003), che, frequentemente, per i profili patrimoniali, si configura come un vero e proprio contratto. Non rileva che, in sede di divorzio, esso sia recepito, fatto proprio dalla sentenza : all'evidenza, tale pronuncia è necessaria per lo scioglimento del vincolo matrimoniale, ma, quanto

all'accordo, si tratta di un controllo esterno del giudice, analogo a quello di separazione consensuale .

Ove l'accordo ( o il contratto) sia nullo, tale nullità potrebbe essere fatta valere da chiunque vi avesse interesse, e dunque anche da chi avesse dato causa a tale nullità. E tale accordo (o contratto) potrebbe essere oggetto di annullamento da parte del soggetto incapace o la cui volontà risulti viziata (ad es. da un errore, magari sulla sussistenza dell' interesse del minore, ovvero dal dolo di una delle parti ). Ma nullità o annullamento non potrebbero costituire motivo di impugnazione da parte dei soggetti dell'accordo da cui essi sono vincolati, ma dovrebbero essere fatti valere in un autonomo giudizio di cognizione (in termini generali, Cass. n. 17607 del 2003; più specificamente, Cass. N. 18066 del 2014, predetta).

Nella specie, la sentenza impugnata <sup>richiama</sup> ~~riguarda~~ esplicitamente i presupposti della revocazione ex art. 395, n. 1 cpc. Precisa infatti il giudice a quo che i motivi di impugnazione si inquadrano in tale fattispecie "nella cui prospettazione è evidente l'interesse della L a impugnare", e, ancora, che dal contenuto del ricorso emerge l'intenzione dell'appellante di impugnare il contenuto della sentenza di divorzio " deducendo il dolo revocatorio "; aggiunge la sentenza che sussistano i presupposti di cui

all'art. 395 n. 1 cpc; nel dispositivo, la Corte di Appello pronuncia la " revocazione " della sentenza impugnata.

Come è noto, le sentenze possono essere impugnate per revocazione se pronunciate in grado di appello ovvero nel giudizio di cassazione (oppure se emesse in primo grado, a talune condizioni, quando siano passate in giudicato) (artt. 395, 396 c.p.c.).

Questa Corte ha avuto modo di precisare (tra le altre, Cass. N. 11697 del 2013; n. 6322 del 1993 ) che il vizio revocatorio ( e specificamente quello di cui all'art. 395, n. 1 cpc ) può proporsi con i motivi di appello, con i quali può censurarsi " ogni profilo di ingiustizia della sentenza di primo grado, nessuno escluso " . E' appena il caso di precisare che, trattandosi, nella specie, di appello, con cui si fa valere un vizio revocatorio, dovrà necessariamente operare la disciplina di tale mezzo di impugnazione: non occorrerà dunque procura speciale, atto di citazione, né si potrà limitare l'impugnazione a trenta giorni dalla scoperta del dolo.

E' appena il caso di precisare che , ove si ammetta, come ha riconosciuto più volte questa Corte, secondo quanto già sopra osservato, la possibilità di impugnare, con l'appello, un'ipotesi di dolo revocatorio, non si potrà, all'evidenza, parlare di " domanda nuova", come sostiene

il ricorrente, e sarà pienamente ammissibile la produzione dei documenti inerenti.

Appaiono parimenti infondati i motivi proposti (secondo e seguenti ) sulla asserita tardività dell'appello. Non era decorso il termine ad impugnare. Giurisprudenza consolidata di questa Corte chiarisce che l'art. 326, primo comma, c.p.c. ricollega il "termine breve", non alla conoscenza, ancorchè legale della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria, espressa dalla notificazione della sentenza, nelle forme tipiche del processo di cognizione, al procuratore costituito ( tra le altre, Cass.n. 20684 del 2009; n. 6130 del 2011).

Nè si potrebbe ipotizzare un'acquiescenza tacita alla sentenza: questa, secondo giurisprudenza altrettanto consolidata ( tra le altre, Cass. S. U. n. 12339 del 2010, 13630 del 2009 ) va considerata con particolare rigore, sussistendo soltanto quando la parte ponga in essere atti dai quali sia possibile desumere in maniera circostanziata ed univoca il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia: così si è affermato che non comporta di per sé acquiescenza la spontanea esecuzione della pronuncia, l'accettazione di pagamenti, ecc. Nella specie, dunque, le iniziative giudiziarie della L (la domanda di modifica delle condizioni di cui alla

sentenza di divorzio congiunto), come invece sostiene il  
ricorrente, non potrebbe costituire acquiescenza.

Va infine precisato che, con motivazione adeguata e non  
illogica, il giudice a quo, sulla base della istruttoria  
espletata, (interrogatorio formale dell'odierno ricorrente  
e deposizioni testimoniali) evidenzia la palese volontà del  
marito di sottrarre la propria società e i beni ad essa  
inerenti, alla valutazione del giudice per la  
determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli e di  
divorzio per la moglie.

Chiarisce la sentenza impugnata che la prima acquirente  
della società E srl, Di SG  
afferma di aver acquistato la società del L , con  
denaro derivante dal proprio lavoro, ma non aveva  
specificato quale attività svolgesse; dopo tredici giorni,  
rivendeva le quote societarie al medesimo prezzo a cui le  
aveva acquistate a PO , convivente del L  
stesso; e, a sua giustificazione, affermava - continua la  
pronuncia impugnata - che il padre le aveva intestato  
l'azienda di famiglia (ma tale affermazione era  
contraddetta - aggiunge il giudice a quo - dai documenti in  
atti ).Viene precisato altresì che la figlia delle parti  
A , dichiarava che, dopo il divorzio dei propri  
genitori, aveva appreso dal padre che la cessione della

società era uno stratagemma per nascondere i propri redditi alla La Rosa, e di ciò essa aveva avuto conferma, assistendo ad una telefonata.

Conclude la Corte di merito, sostenendo il pieno accertamento del dolo del L , che, per convincere la L ad accettare la sua proposta di divorzio congiunto, aveva ceduto e poi riacquistato, tramite la propria convivente, la parte più cospicua del suo patrimonio, costituita dalle quote della E srl, operazione per la quale egli non era stato in grado di fornire alcuna plausibile spiegazione alternativa.

Sussistono dunque, come precisa correttamente il giudice a quo, i presupposti del dolo processuale revocatorio, ai sensi dell'art. 395 n. 1 c.p.c., che si verificano, appunto, quando venga posta in essere intenzionalmente una attività fraudolenta consistente in artifici e raggiri, diretti ed idonei a paralizzare o sviare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale, e così pregiudicando l'esito del procedimento ( al riguardo, tra le altre, Cass. N. 9817 del 2005 ).

Vanno pertanto dichiarati infondati tutti i motivi del ricorso, e, conclusivamente, questo va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.


P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €. 3.700,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.


In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma,  
~~Genova~~, 22/01/2015

Il Consigliere Estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria  
21 APR 2015  
Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO

